



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 155/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
CANALE 7 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “PUGLIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE N. 03/2017 - PROC. 30/17/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della regione Puglia n. 3 del 28 febbraio 2000, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*” pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 27, il 29 febbraio 2000;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM. Puglia;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia*” che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di vigilanza sull’attività televisiva locale;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 03/2017 del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia - adottato in data 24 marzo 2017 e notificato in data 31 marzo 2017 alla società Canale 7 S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Puglia”)

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia - cont. n. 03/2017 - è stata contestata in data 24 marzo 2017 e notificata in data 31 marzo 2017 alla società Canale 7



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Puglia”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso notiziari televisivi di durata complessiva lorda inferiore a trenta minuti, interrotti da pubblicità.

In particolare:

- . in data 17 gennaio 2017: TG7 dalle ore 13.00.24 alle ore 13.24.58 (durata lorda 24.34) interrotto con pubblicità dalle ore 13.16.56 alle ore 13.18.19;
- . in data 18 gennaio 2017: TG7 dalle ore 14.26.31 alle ore 14.53.35 (durata lorda 27.04) interrotto con pubblicità dalle ore 14.45.09 alle ore 14.47.25;
- . in data 19 gennaio 2017: TG7 dalle ore 12.57.04 alle ore 13.24.52 (durata lorda 27.48) interrotto con pubblicità dalle ore 13.15.46 alle ore 13.17.42;
- . in data 21 gennaio 2017: TG7 dalle ore 22.54.05 alle ore 23.22.43 (durata lorda 28.38) interrotto con pubblicità dalle ore 23.12.57 alle ore 23.15.08.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 10 aprile 2017 (prot. n. 24176) uno scritto difensivo in cui, sostanzialmente, dichiara che *“A seguito dello spegnimento in Puglia di 12 frequenze su 18 ordinato dal Ministero dello sviluppo economico, [...], la nostra emittente si è trovata a non poter più utilizzare i ponti di collegamento tra la redazione di Bari e quella di Monopoli. Questo impedimento ha causato l’impossibilità di trasmettere in diretta dalla redazione del capoluogo i servizi realizzati a Bari (come fatto negli ultimi 10 anni) e di dover invece operare montaggio e trasmissione direttamente da Monopoli con ritardi di circa un’ora. Tali ritardi hanno comportato, episodicamente, delle variazioni nella scaletta dei telegiornali con la cancellazione di alcuni servizi per la mancanza del tempo necessario a far giungere la troupe da Bari o da zone limitrofe, e mandarli in seguito in onda”*.

3. Valutazioni dell’Autorità

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria, il CO.RE.COM. ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a questa Autorità, con nota del 12 aprile 2017 (prot. AGCOM n. 28543/2017), l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La proposta formulata dal CO.RE.COM. si ritiene meritevole di accoglimento in quanto, dall’esame della documentazione presente in atti, risulta dimostrata la violazione della disposizione di cui all’art. 37, comma 4, del *Tusmar*.

I fatti contestati, del resto, sono confermati dalla stessa società la quale, nelle difese, si limita a richiamare alcuni elementi come l’incertezza della durata dei servizi e le esigenze di palinsesto legate a difficoltà logistiche, che per quanto apprezzabili, non fanno venir meno l’illiceità della condotta contestata.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'eccezione sollevata dalla parte in merito al carattere incolpevole della propria condotta non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma (art. 3 della legge n. 689/81), infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata. Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore. In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

CONSIDERATO che l'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 dispone che *“La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. [...]”*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per ciascuna delle violazioni contestate nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilevato i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Le violazioni commesse devono ritenersi di entità lieve, considerando che a fronte della durata della violazione nel tempo le interruzioni hanno riguardato TG aventi una durata lorda di poco inferiore trenta minuti e che le interruzioni medesime sono state di breve durata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è detta disposta, per quanto possibile, a compiere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose del proprio operato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. quattro giornate di programmazione televisiva (n. 4) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Canale 7 S.r.l. con sede legale in Monopoli (BA), Via L. Ariosto, n. 5, part. IVA 03815570720, fornitore del menzionato servizio di media audiovisivo lineare "Puglia", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.155/17/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 155/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi